



# COMUNE DI SIENA

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA ED ISTRUZIONE  
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

## AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P. IN UTILIZZO AUTORIZZATO (EMERGENZA ABITATIVA)

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2019 e s.m.i e del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa, approvato con deliberazione CC n. 214 del 28/11/2024, nell'ambito della percentuale massima di riserva del 30% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da concedere annualmente in assegnazione, il Comune può disporre autorizzazioni all'utilizzo provvisorio degli appartamenti ad un nucleo familiare non assegnatario sulla base della graduatoria ordinaria;
- che, in particolare, ai sensi della normativa sopra richiamata, dei suddetti alloggi che possono essere concessi in utilizzo autorizzato, il 15% sono destinati al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare (art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019), mentre per il restante 15% sono riservati ai nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo (art. 14 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019 e 2 del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa) derivante da specifiche situazioni tipizzate;
- che, sulla base delle domande pervenute, la Commissione Comunale ERP, istituita ai sensi dell'art. 7, comma 1, let. c) della L.R.T. n. 2/2019, formula con cadenza semestrale due distinte graduatorie annuali per l'utilizzo autorizzato relative alle ipotesi previste rispettivamente dall'art. 14 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019 e dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'emergenza abitativa e dall'art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019, assegnando ai concorrenti i punteggi previsti all'art. 5 del suddetto regolamento comunale;

Tutto ciò premesso e vista la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 23/02/2026

RENDE NOTO

che i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente possono presentare in qualsiasi momento domanda per l'assegnazione di un alloggio ERP in utilizzo autorizzato, ubicato sul territorio del Comune di Siena. Le domande verranno inserite nelle graduatorie formulate dalla Commissione Comunale ERP ricomprendenti rispettivamente i nuclei familiari fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali (art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019) o che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo (art. 14 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019 ed art. 2 del Regolamento comunale per l'emergenza abitativa) e saranno valutate in due sessioni annuali.

Le domande che perverranno dal 1° aprile al **30 Settembre** di ciascun anno verranno valutate nella prima sessione e quelle che arriveranno dal 1 Ottobre al **31 Marzo** nella seconda.

La collocazione in una graduatoria semestrale non costituisce titolo per la ricollocazione in graduatorie successive.

## ARTICOLO 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

### **A) Nucleo familiare Richiedente**

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i., ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto **da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati**:
  - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
  - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
  - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
  - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
  - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
  
2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di presentazione dell'istanza, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
  - a) le coppie coniugate;
  - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio **da almeno due anni**, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
  - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
  - d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

### **B) Requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa e all'Allegato A - L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i..**

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare come sopra definito.

Non possono partecipare al presente Bando di Concorso soggetti già assegnatari di alloggi E.R.P. (Per soggetti assegnatari si intendono tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario, anche quelli il cui ingresso è stato autorizzato successivamente alla data di assegnazione, seppur non in possesso del diritto al subentro nella titolarità dell'assegnazione stessa).

Nessun componente del nucleo familiare richiedente deve aver in precedenza rinunciato all'assegnazione di alloggio E.R.P. in via definitiva.

2. Gli ulteriori requisiti previsti a pena di esclusione per la partecipazione al Bando di Concorso per l'assegnazione temporanea degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; possono altresì partecipare alla presente selezione gli stranieri, cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di

soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o siano titolari di pensione;

b) residenza anagrafica nel Comune di Siena alla data di presentazione della domanda o presenza in un centro anti violenza ubicato nel Comune di Siena con frequenza di eventuali minori di una scuola del territorio

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale del Comune di Siena, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di **16.500,00 euro** di valore ISEE, ricavabile da certificazione ISE/ISEE in corso di validità.

Nel caso dei soggetti di cui comma 2 del paragrafo A) dell'art. 1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

d1) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;

d2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando, ove possibile, i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d) della L.R.T. n.2/2019;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.

e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.

159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

- f) non superamento del limite di 40.000,00= euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e) del presente articolo;
  - g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
  - h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), della LRT 2/2019 e s.m.i. salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  - i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia.
3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al punto 2, lettere a), b), b bis), del paragrafo B che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'art. 1 lettera A punti 1 e 2 tutti i requisiti devono essere posseduti anche dal nucleo familiare di provenienza tranne quelli di cui alla lettera a), b), b bis), e del presente articolo.
4. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.
5. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune di Siena può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate.

### **C) Requisiti emergenziali**

1. Ai fini della partecipazione al presente bando i concorrenti devono essere in possesso, pena l'esclusione, di almeno un requisito emergenziale che consenta l'inserimento in una delle due graduatorie semestrali ed in particolare:
- a) Con riguardo alla graduatoria di cui all'art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i, coloro che presentano domanda devono essere soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in

ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare; la graduatoria ricomprende infatti solo coloro che sono destinatari di specifici programmi di intervento (progetti individuali della Società della Salute Senese, soggetto gestore dei servizi sociali a livello comunale e dei servizi socio-sanitari dell'ASL Toscana Sud Est – Ser.D. Servizio per le dipendenze, S.M.I.A. salute mentale infanzia ed adolescenza ecc. -, condivisi con la persona e sottoscritti da entrambi i soggetti);

b) Con riguardo alla graduatoria di cui all'art. 14 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i, gli istanti devono avere necessità di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da almeno una delle seguenti specifiche situazioni tipizzate:

1. alloggio colpito da pubblica calamità;
2. situazioni emergenziali accertate con ordinanza o con il provvedimento di assegnazione di un alloggio ai sensi del Titolo Secondo del regolamento comunale per l'emergenza abitativa, approvato con deliberazione CC n. 214 del 28/11/2024 (**Alloggio "Volano"**);
3. sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione;
4. sfratto esecutivo intimato per morosità incolpevole come definita al comma 3 dell'art. 14 della L.R.T. n. 2 del 2019 ed al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento comunale per l'emergenza abitativa;
5. provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
6. presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, e temporanea impossibilità dell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
7. decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto, ai sensi della Legge n. 76/2016, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
8. verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
9. presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua;
10. presenza nel nucleo familiare di un soggetto con disabilità o disagio psichico, con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario (art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992).

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

## ARTICOLO 2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere compilata e presentata dagli interessati in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente esclusivamente in modalità online collegandosi al seguente pagina web <https://siena.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?ERP=S>

Per accedere alla suddetta pagina web è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per maggiori informazioni su come ottenere ed attivare SPID è possibile consultare la pagina dell'Agenzia per l'Italia digitale <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/>.

Per le modalità di compilazione ed invio della domanda è disponibile un manuale utente nella pagina web del Servizio Politiche Abitative ed è possibile ottenere informazioni ed ausilio telefonando ai seguenti numeri telefonici 0577292443 / 292236/292369 o scrivere a [politicheabitative@comune.siena.it](mailto:politicheabitative@comune.siena.it)

E' possibile altresì usufruire di assistenza gratuita alla compilazione della domanda contattando:

- Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Siena, Casato di Sotto n. 23, ai numeri 0577 292443 – 292236 – 292369 – 534529 o scrivendo una mail a [politicheabitative@comune.siena.it](mailto:politicheabitative@comune.siena.it) per prenotare un appuntamento;
- Lo Sportello Famiglia del Comune di Siena, Casato di Sotto n. 23, al numero 0577 292353 o scrivendo una mail a [sportellofamiglia@comune.siena.it](mailto:sportellofamiglia@comune.siena.it) per prenotare un appuntamento nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 – Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00;
- La CARITAS DIOCESANA di Siena, al numero 0577 280643 per prenotare un appuntamento nei giorni Lunedì e Martedì dalle 9.30 alle ore 12.00 – mail: [segreteria@caritas-siena.it](mailto:segreteria@caritas-siena.it);
- L'ARCI di Siena al numero 0577 247510 per prenotare un appuntamento nei giorni Lunedì dalle ore 14.30-16.30 e Venerdì dalle ore 9.30-12.00 – mail: [sportellodiprossimita.arcisiena@gmail.com](mailto:sportellodiprossimita.arcisiena@gmail.com);
- Il S.U.N.I.A di Siena, ai numeri 0577 254910 – 3920170282 per prenotare un appuntamento nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00 – Mercoledì e Venerdì dalle ore 14.30 alle 18,00 – mail: [sunia.siena@sunia.it](mailto:sunia.siena@sunia.it);
- La CORTE DEI MIRACOLI al numero 3518554636 per prenotare un appuntamento, su Siena nei giorni Mercoledì ore 10.00 – 13.00, Giovedì ore 14.00 - 17.00, Sabato ore 10.00 – 13.00; su Isola d'Arbia nei giorni Lunedì ore 17.00 - 20.00 e Giovedì 10-13, mail: [sportellocorte@gmail.com](mailto:sportellocorte@gmail.com)
- L'ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA, al numero 0577 210260 (chiamare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì per prenotare un appuntamento), mail [puntoascolto@misericordiadisiena.it](mailto:puntoascolto@misericordiadisiena.it)
- Il S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), ai numeri 348 3706055 - 0577 289206 per prenotare un appuntamento, mail [siena@sicet.it](mailto:siena@sicet.it)
- UNIAT UIL Siena – Strada Massetana Romana n°34 – numero 347 8895110 mail: [uniatsiena1@gmail.com](mailto:uniatsiena1@gmail.com)

Le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate in qualsiasi momento e senza soluzione di continuità trattandosi di un Bando "aperto"; quelle che perverranno dal 1° Aprile al **30 Settembre** di ciascun anno verranno valutate nella prima sessione e quelle che arriveranno dal 1° Ottobre al **31 Marzo** nella seconda.

### ARTICOLO 3

#### AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente dovrà ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai fini dell'ammissione al concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, nonché dei documenti/certificati di cui all'articolo successivo ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Come meglio specificato all'art. 2 l'autocertificazione dovrà essere compilata online previa identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) ed inviata per via telematica; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, non dovrà essere sottoscritta dal dichiarante.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha formulate e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla Graduatoria, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

### ARTICOLO 4

#### ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI DOCUMENTI/CERTIFICATI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti/certificati richiesti per la partecipazione alla selezione o l'attribuzione dei punteggi, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- 1) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- 2) permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale attestazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o della titolarità di pensione (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- 3) certificazione attestante difficoltà abitative dovute a pubblica calamità o Ordinanza di inagibilità dell'alloggio;
- 4) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, attestante la temporanea impossibilità dell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato, in presenza nel nucleo familiare, di una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
- 5) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative in misura pari al 100%;
- 6) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992);

- 7) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. n. 2/2019, o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di presentazione della domanda (comunque non superiore ai due anni precedenti a tale termine). Qualora si richieda il punteggio per sfratto per morosità incolpevole il richiedente deve attestare il possesso di documentazione idonea a dimostrare il pagamento di almeno 12 mensilità continuative dell'affitto, durante la vigenza del contratto nonché il possesso di documentazione dalla quale si ricavi l'incolpevolezza della morosità dovuta a perdita del lavoro, accordi aziendali con riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionali, malattia grave di un componente del nucleo familiare che abbia comportato spese mediche o riduzione del reddito. La documentazione relativa all'incolpevolezza, di cui all'ultimo capoverso, deve essere attestata anche in caso di provvedimento di espropriazione forzata dell'alloggio a seguito di pignoramento;
- 8) contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato qualora venga richiesto il punteggio relativo allo sfratto;
- 9) provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza di separazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio da parte del richiedente;
- 10) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio.
- 11) programma di intervento relativo a progetto individuale della Società della Salute Senese, soggetto gestore dei servizi sociali a livello comunale e dei servizi socio-sanitari dell'ASL Toscana Sud Est – Ser.D. Servizio per le dipendenze, S.M.I.A salute mentale infanzia ed adolescenza ecc., condiviso con la persona e sottoscritto da entrambi i soggetti.

**I cittadini che non abbiano la residenza fiscale in Italia devono produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale (certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale). Fanno eccezione coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.**

Tale disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.

La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del Bando.

## ARTICOLO 5 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per la formazione delle Graduatorie le domande pervenute saranno graduate sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa le condizioni per l'attribuzione dei punteggi e punti relativi sono i seguenti:

Condizioni Emergenziali di cui all'art. 14 Comma 2 della L.R.T n. 2/2019 e s.m.i.		Punti
a	Alloggio colpito da pubblica calamità	5
b	Situazioni emergenziali accertate con Ordinanza o con il provvedimento di assegnazione di un alloggio ai sensi del Titolo Secondo del regolamento comunale per l'emergenza abitativa	5
c	Sfratto esecutivo non prorogabile, inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, non intimato per inadempienza contrattuale (ad esclusione degli sfratti derivanti da contratti transitori). Sono parificate alla convalida dello sfratto le Licenze di Finita locazione purché relative a contratto già scaduto alla data di presentazione della domanda;	4
d	Sfratto esecutivo intimato per "morosità incolpevole" (ad esclusione degli sfratti derivanti da contratti transitori) – vedi <i>nota (1)</i> e <i>nota (2)</i>	4
e	Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporti il rilascio di alloggi di proprietà privata – vedi <i>nota (1)</i>	4
f	Impossibilità temporanea di abbattimento barriere architettoniche in caso di presenza di grave disabilità in famiglia	3
g	Decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio;	3
h	Verbale di Conciliazione Giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio da parte del richiedente;	1
i	Presenza nel nucleo familiare di almeno un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua;	4
J	presenza nel nucleo familiare di un soggetto, con disabilità o disagio psichico, con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario (art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992);	5

*Nota (1) – Nei casi di cui ai punti d) ed e) il punteggio è attribuito qualora il conduttore sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota del mutuo per le seguenti specifiche cause:*

- 1. perdita del lavoro per licenziamento, ad esclusione di giusta causa;*
- 2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;*
- 3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria;*
- 4. mancato rinnovo contratti a termine o per lavori atipici;*
- 5. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
- 6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso, ovvero la necessità di impiego di parte del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali.*

*Nota (2) Per quanto riguarda gli sfratti per morosità incolpevole di cui al punto d) il richiedente deve essere residente nell'alloggio oggetto di procedura di sfratto da almeno 4 anni e devono risultare corrisposte almeno 12 mensilità continuative del canone di locazione dal momento della stipula del contratto*

Condizione Emergenziale di cui all'art. 14 Comma 6 della L.R. n. 2/2019	Punti
Soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psicofisica o di disagio socio-familiare. Tale condizione sarà accertata tramite la verifica della sussistenza di specifici programmi di intervento (progetti individuali della Società della Salute Senese, soggetto gestore dei servizi sociali a livello comunale e dei servizi socio-sanitari dell'ASL Toscana Sud Est – Ser.D. Servizio per le dipendenze, S.M.I.A salute mentale infanzia ed adolescenza ecc., condivisi con la persona e sottoscritti da entrambi i soggetti) che dovranno essere presentati alla Commissione Comunale ERP dal soggetto gestore dei servizi sociali a livello comunale	Per la fattispecie è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a zero; è comunque fatta salva l'assegnazione dei punteggi indicati nella tabella precedente sussistendone i presupposti legittimanti.

N.B. Qualora il richiedente non sia in possesso di alcuna delle succitate condizioni emergenziali la domanda non potrà essere accolta.

## ARTICOLO 6 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai sensi della L.R.T. n. 2/2019, il Comune di Siena procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e regolarità e trasmettendole, entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande relative a ciascuna delle due sessioni annuali (rispettivamente 31 marzo e 30 settembre), alla Commissione ERP nominata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R.T. n. 2/2019 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale ERP.

La Commissione ERP predispose ogni semestre due graduatorie specifiche: una per i casi rientranti nella casistica di cui all'art. 14 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019 e all'art. 2 del Regolamento comunale per l'emergenza abitativa ed una per quelli rientranti nella casistica di cui all'art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019.

Le graduatorie saranno determinate con l'assegnazione dei punteggi richiamati nella tabella di cui all'art. 5 del presente Bando.

Qualora un richiedente presenti situazioni emergenziali ricomprese sia all'art. 14 comma 2 sia all'art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i, verrà inserito in entrambe le graduatorie con il relativo punteggio. Si effettueranno le assegnazioni degli alloggi disponibili scorrendo in via prioritaria la graduatoria di cui al citato art. 14 comma 2 fino alla concorrenza degli alloggi disponibili. Per le assegnazioni relative alla graduatoria di cui all'art. 14 comma 6 si procederà eliminando dalla stessa gli eventuali partecipanti già risultati assegnatari nello scorrimento della precedente graduatoria.

Per dirimere gli eventuali casi di parità di punteggio relativamente alla prima graduatoria (art. 14 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019) verranno privilegiati i concorrenti che fruiscono di interventi socio-terapeutici o assistenziali ed in caso di ulteriore parità tra questi coloro che si trovino nella fascia di disagio più elevata tra quelle elencate al comma 9 dell'art. 5 del regolamento per l'emergenza abitativa; in caso di nuova parità o di mancanza in graduatoria di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali sarà dirimente il criterio della residenza continuativa nel territorio comunale per un maggior periodo di tempo.

In caso di parità di punteggio i concorrenti di cui alla seconda graduatoria (art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019) verranno graduati sulla base della valutazione riportata nella "scheda di rilevazione del disagio abitativo", contenente fattori di vulnerabilità e di potenzialità, redatta dal Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Senese. Laddove ci sia una presa in carico integrata tra servizi socio sanitari della Asl TSE e servizi sociali della SDS la scheda di valutazione sarà condivisa fra gli stessi. In entrambi i casi avranno la priorità quelli collocati nella fascia più alta. In caso di più concorrenti collocati nella fascia più elevata verrà data priorità a chi ha nel tempo partecipato continuativamente ad un numero maggiore di selezioni per l'assegnazione in utilizzo autorizzato di alloggi di E.R.P. ed in caso di ulteriore parità si applicherà il criterio della residenza continuativa nel territorio comunale per un maggior periodo di tempo.

Le Graduatorie Definitive così formulate, ed opportunamente rese anonime con l'applicazione di un codice univoco abbinato a ciascun richiedente, verranno pubblicate all'Albo Pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi e su apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Siena.

Ad ogni richiedente viene comunicato, tramite mail inviata attraverso il programma informatico di gestione del Bando, il proprio codice univoco, l'esito della domanda e la collocazione, o meno, in graduatoria.

## ARTICOLO 7 ALLOGGI ASSEGNABILI

Il Comune, dispone l'utilizzo autorizzato di alloggi ERP ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. n. 2/2019 e dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'emergenza abitativa, nell'ambito della percentuale massima di riserva del 30 per cento degli alloggi messi annualmente a disposizione per le assegnazioni da parte del soggetto gestore Siena Casa S.p.A. di cui:

- a) il 15% per i casi definiti all'art. 14 – 2° comma della L.R.T. n. 2/2019 e all'art. 2 del Regolamento comunale per l'emergenza abitativa;
- b) il 15% per i casi di cui all'art. 14 – 6° comma della stessa L.R.T. n. 2/2019.

Tali percentuali possono essere arrotondate per difetto o per eccesso dalla Commissione Comunale ERP a seconda della valutazione dell'emergenza abitativa specifica emergente dal territorio e dalle domande presentate.

## ARTICOLO 8 VALIDITA' DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP IN UTILIZZO AUTORIZZATO

Le Graduatorie scaturite dal presente Bando saranno valide a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Siena ed avranno validità semestrale e decadranno comunque alla data di pubblicazione della successiva Graduatoria.

Gli alloggi in Utilizzo Autorizzato saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalle due Graduatorie sopra richiamate e secondo i criteri di adeguatezza previsti dall'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019.

Ai soggetti di cui all'art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019 vengono concessi alloggi in Utilizzo Autorizzato, nei limiti della disponibilità di cui al precedente art. 7 let. b), per un periodo di quattro anni rinnovabili per ugual periodo e comunque finché perdurano le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione accertate e formalmente verificate dal soggetto gestore dei servizi sociali a livello comunale. Tale soggetto effettua periodicamente, e comunque almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione.

La concessione degli alloggi in Utilizzo Autorizzato ai soggetti di cui all'art. 14 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019 è autorizzata, nei limiti della disponibilità di cui al precedente art. 7 let. a), per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di otto anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della L.R.T. n. 2/2019 in materia di occupazione degli alloggi.

L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione definitiva, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione di alloggi ERP. In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento o modifica nella composizione del nucleo familiare che non sia dovuto a cause naturali o comunque non debitamente autorizzato.

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Siena Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. n. 2/2019.

Il rifiuto o la rinuncia dell'assegnazione dell'alloggio in uso temporaneo comporta l'esclusione del beneficiario dalla graduatoria. In tal caso, nessun componente dello stesso nucleo familiare potrà presentare una nuova domanda di utilizzo autorizzato per un periodo di anni 4 decorrente dalla data della rinuncia.

## ARTICOLO 9 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora da accertamenti successivi alla formulazione delle graduatorie emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando oppure si accerti, in sede di assegnazione, la mancata permanenza dei suddetti requisiti, il Comune provvede, ai sensi dell'art. 36 della L.R.T. n. 2/2019, all'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali.

ARTICOLO 10  
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei richiedenti sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Le informazioni ottenute saranno utilizzate allo scopo e per il fine di gestire i procedimenti per l'assegnazione di alloggi di ERP in utilizzo autorizzato.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che telematici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Comune di espletare le proprie funzioni con riferimento ai procedimenti di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siena con sede in Piazza il Campo n.1, pec [comune.siena@postacert.toscana.it](mailto:comune.siena@postacert.toscana.it).

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Fabio Corsinovi) Via della Repubblica 178 Prato ([rdp@consorzioerrecablate.it](mailto:rdp@consorzioerrecablate.it); tel 0577 049440).

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. dal 15 al 22 del Reg. UE 679/2016.

ARTICOLO 11  
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e al Regolamento comunale per l'emergenza abitativa, approvato con Deliberazione C.C. n. 214 del 28/11/2024.